

Autentica di firma su dichiarazione di vendita di beni mobili registrati - passaggio di proprietà dei beni mobili

Descrizione

Con l'entrata in vigore dell'art. 7 d.L. n. 223 del 04/07/2006, non è più obbligatorio far autenticare ad un notaio gli atti di vendita dei beni mobili registrati.

E' possibile richiedere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati anche agli uffici comunali, ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista e agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.

Sono beni mobili registrati: - Autoveicoli/motoveicoli iscritti al PRA - Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione.

A chi è rivolto

Ai proprietari di beni mobili registrati. Ai sensi dell'art. c.c. sono beni mobili registrati:

- Gli autoveicoli e rimorchi iscritti al PRA
- Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione

Il dipendente comunale deve limitarsi ad autenticare la firma apposta in sua presenza e non è tenuto ad entrare nel merito della veridicità della dichiarazione resa.

La procura speciale con la quale il proprietario del veicolo dà mandato ad un terzo di vendere lo stesso non **rientra nella competenza del funzionario comunale**, ma rimane di esclusiva competenza del notaio. Si tratta infatti di un autonomo negozio giuridico.

Il subentro nel contratto di leasing non rientra nel concetto di "*alienazione*" e, quindi, non rientra nella competenza del funzionario comunale.

La formulazione dell'art. 7 del D.L. 223/2006 non consente di ritenere sussistente la competenza del funzionario comunale relativamente all'accettazione di eredità in quanto:

- l'art. 7 del D.L. 223/2006 non consente tale interpretazione (non si tratta né di "*atto di alienazione*" né di "*costituzione di un diritto reale di garanzia*");
- il d.P.R. n. 445/2000 prevede la competenza del funzionario comunale solo per l'autentica della sottoscrizione di "*istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*".

Come fare

L'autentica può essere richiesta:

- ai titolari degli STA - Sportelli telematici dell'automobilista (= Uffici provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC), Delegazioni ACI e Studi di Consulenza Automobilistica)
- ai dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l'attività di autentica

Per informazioni è possibile consultare il sito dell'ACI dalla sezione SERVIZI ON LINE

- agli uffici comunali (solo per i Certificati di Proprietà - CdP - originariamente cartacei, ma non per le copie cartacee dei CdP digitali).

Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale.

Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà, in caso di vendita del veicolo, dovranno recarsi all'ACI e provvedere a materializzarlo rendendolo cartaceo. Solo dopo aver ottenuto la stampa del digitale dall'operatore ACI sarà possibile effettuare l'autentica della firma sulla dichiarazione di vendita presso il Comune.

Cosa serve

- Certificato di proprietà del veicolo già compilato nei riquadri M e T (ad esclusione della parte dell'autenticazione della firma da compilare a cura del pubblico ufficiale).

In mancanza del CdP sarà necessario compilare una dichiarazione di vendita verbale, utilizzando il modulo presente nel paragrafo "Documenti", che dovrà essere sottoscritta davanti al dipendente comunale incaricato dell'autentica.

- Documento d'identità del proprietario/venditore
- Marca da bollo da euro 16 + euro 0,52 per diritti di segreteria comunali

Contatti

Ufficio Atti Notori – 0584/966715 – 966718
e mail: emigrazioni@comune.viareggio.lu.it